



**COMUNE DI BRACCIANO**  
Provincia di Roma

**Uda**  
Ufficio diritti animali

### **SE IL CANE ABBAIA TANTO**

A difesa delle orecchie umane c'è l'art. 659 del Codice Penale (disturbo della quiete pubblica, arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 310 euro) ma secondo la Corte di Cassazione - sentenza 1109 del 1999 - il problema deve essere rilevato da più persone, deve essere quindi effettivo e, peraltro, può essere fatto valere quando il proprietario dell'animale ha fatto nulla per impedire o attenuare il problema. Vi è poi la Legge quadro sull'inquinamento acustico, la n. 447 del 1995 con i successivi regolamenti attuativi: prevede che nelle abitazioni l'immissione di rumore non sia tollerabile se supera il rumore di fondo "naturale" di 5 decibel durante il giorno e di 3 decibel durante la notte. Attenzione, il danno non può essere misurato "ad orecchio" ma attraverso la rilevazione di un tecnico specializzato competente in acustica ambientale ([www.euroacustici.org](http://www.euroacustici.org)) autorizzato, che esercita da due anni se laureato o quattro se diplomato. Se iscritto all'ordine degli ingegneri o degli architetti dovrà rispettare il tariffario della sua categoria ed il Codice deontologico. Una misurazione fonometrica con strumentazione adatta costa tra i 500 euro e i 1000 euro, cifra da sommare al compenso per un avvocato che prima di tutto con una raccomandata a ricevuta di ritorno provvederà a diffidare il vicino. Una causa può durare dai due ai quattro anni.

### **SE IL CANE MORDE**

Se morde una persona va assicurato subito il soccorso al ferito chiamando il 118 per le emergenze sanitarie. A seguito della denuncia di aggressione subita, scatta un'azione giudiziaria con le caratteristiche normative per -omessa custodia e malgoverno di animali-, ed in genere una richiesta di risarcimento danni. Ai sensi dell'art. 86 del DPR 320 del 1954, Regolamento di Polizia veterinaria, il cane che ha morsicato persona o altro animale ai fini della prevenzione contro la rabbia deve essere tenuto in osservazione per 10 giorni nel canile comunale. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tal caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.